

AS1949 - COMUNE DI FIRENZE - EROGAZIONE DEL SERVIZIO TAXI

Roma, 6 marzo 2024

Comune di Firenze

Il 17 novembre 2023 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una richiesta di informazioni ai comuni di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino e alle principali cooperative taxi e piattaforme per la prenotazione dei taxi ivi attive al fine di valutare l'erogazione del servizio taxi in tali contesti.

Per quanto riguarda il Comune di Firenze, dalle informazioni ricevute sono emerse alcune criticità riguardanti la mancanza del monitoraggio del servizio taxi e l'assenza di interlocuzioni tra il Comune e le cooperative taxi ivi attive, che l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, nella riunione del 27 febbraio 2024, ha ritenuto di segnalare.

Le risposte fornite alla richiesta di informazioni hanno, in particolare, evidenziato che nel Comune di Firenze non viene effettuato alcun monitoraggio specifico sull'erogazione del servizio taxi.

Sul punto, si osserva che un controllo attivo ed efficace sulla regolarità del servizio e sul rispetto di turni assegnati a ciascun tassista appare necessario per garantire un adeguato livello di qualità del servizio e per disincentivare comportamenti illeciti che danneggiano gli utenti finali.

Inoltre, il Comune di Firenze ha riferito di non aver richiesto, di recente, informazioni relative all'adeguatezza del servizio taxi alle cooperative attive nel territorio. Simili interlocuzioni, a maggior ragione se supportate da analisi empiriche dei dati sulle richieste in possesso delle cooperative, sono fondamentali per verificare in modo attivo, efficace e tempestivo l'adeguatezza del servizio ed evitare, attraverso interventi correttivi, che si possano creare situazioni di carenza dell'offerta rispetto alla domanda con conseguenti gravi disagi per l'utenza finale.

Di contro, si esprime apprezzamento in merito ad alcune misure implementate da codesto Comune per aumentare la qualità e l'efficienza del servizio: si tratta a tutti gli effetti di misure che potrebbero essere replicate in quei comuni che ancora non le prevedono, ipoteticamente anche dopo un confronto con le parti in causa e un iniziale periodo di sperimentazione.

A Firenze, per esempio, i tassisti possono svolgere i propri servizi con più flessibilità nei periodi di maggior domanda, potendo decidere di lavorare in turni diversi o più prolungati rispetto a quelli prestabiliti. Fermo restando un obbligo di servizio minimo garantito per ciascuna ora del giorno e la necessità di garantire le tutele in materia di lavoro, simili iniziative mirano a favorire una maggiore flessibilità nella disciplina delle turnazioni dei taxi, evitando così che regolamentazioni troppo rigide possano "essere di ostacolo all'instaurazione di un efficace confronto concorrenziale impedendo agli operatori di competere sul prezzo o sulla qualità del servizio reso", come già in passato segnalato dall'Autorità¹. Altre iniziative sono risultate efficaci per incrementare la flessibilità del servizio taxi, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda, l'amministrazione comunale di Firenze può inoltre rilasciare autorizzazioni temporanee, la cui durata è stabilita di volta in volta in base alle necessità. Infine, si sottolinea positivamente la presenza del c.d. *taxi sharing* (o taxi multiplo), che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo *pro-capite* inferiore; la prestazione del *taxi sharing* è obbligatoria in presenza di almeno tre utenti diretti nella stessa zona di destinazione.

In conclusione, con la presente segnalazione l'Autorità, richiamando quanto già evidenziato in precedenti interventi di *advocacy*² intende sollecitare il Comune di Firenze ad adottare iniziative concrete per monitorare regolarmente il servizio taxi, anche tramite una costante richiesta di informazioni e dati alle principali cooperative taxi attive nel territorio.

Inoltre, l'Autorità auspica, infine, che codesto Comune tenga adeguatamente in considerazione le potenziali criticità relative alla scarsità di offerta del servizio taxi adibito al trasporto dei disabili gravi. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 21 del 1992, che disciplina l'attività di trasporto mediante taxi, nei propri regolamenti i comuni "dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità".

¹ [Cfr. AS942 del 25 febbraio 2012 "Comune di Roma -turnazioni per il servizio taxi". Si veda anche AS277 del 26 febbraio 2004 "Distorsioni della concorrenza nel mercato del servizio taxi".]

² [Cfr., a titolo di esempio, AS277 del 3 marzo 2004, *Distorsioni della concorrenza nel mercato del servizio taxi*, in Boll. n. 9/2004; AS1354 del 10 marzo 2017, *Riforma del settore della mobilità non di linea*, in Boll. n. 9/2017; AS1921 del 3 novembre 2023, *Regolamentazione licenze taxi*, in Boll. n. 42/2023.]

In merito a tale profilo, l'Autorità invita codesto Comune a tenere in considerazione, nell'ambito della valutazione sull'adeguatezza dell'offerta, anche il numero di licenze taxi rilasciate a vetture in grado di soddisfare le condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in modo da rendere l'offerta del servizio adeguata a soddisfare anche tali esigenze di mobilità.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli